



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

## Comune di CARRARA

# REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DI DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

*(Legge 160/2019 comma 837-847)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 19/03/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# SOMMARIO

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Disposizioni generali	3
Articolo 3 - Presupposto del canone	3
Articolo 4 - Soggetto passivo	4
Articolo 5 - Funzionario Responsabile	4
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione e concessione	4
Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa	4
Articolo 8 - Localizzazione dei mercati	5
Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali	5
Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere	5
Articolo 11 - Determinazione del canone	5
Articolo 12 - Occupazioni abusive	6
Articolo 13 - Modalità e termini per il pagamento del canone	6
Articolo 14 - Accertamenti - Recupero canone	8
Articolo 15 - Sanzioni e indennità	8
Articolo 16 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	9
Articolo 17 - Sospensione dell'attività di vendita	9
Articolo 18 - Riscossione coattiva	9
Articolo 19 - Rimborsi	9
Articolo 20 - Regime transitorio	10
Articolo 21 - Disposizioni finali	10

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Carrara, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160.
2. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del d.lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Carrara. Non si applica ai mercati straordinari, tematici, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
3. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dall'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'articolo 1, comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'articolo 1, comma 842 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 2 - Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
3. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente regolamento.

## **Articolo 3 - Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Carrara destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Le occupazioni possono essere di due tipi:
  - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo 24 ore su 24 delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Carrara destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

#### **Articolo 4 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Articolo 5 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### **Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione e concessione**

1. Le procedure di rilascio di autorizzazione amministrativa e concessione sono disciplinate dal regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche vigente che continua ad applicarsi per quanto non previsto nel presente regolamento, dagli altri regolamenti comunali in quanto compatibili con il presente regolamento e dal quadro normativo vigente in materia.

#### **Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico può essere determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - c) classificazione delle zone mercatali;
  - d) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
  - e) durata dell'occupazione;
  - f) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - g) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, fermo restando il potere della Giunta comunale di modificarne l'importo.
4. Coefficienti e tariffe relative alle zone mercatali e ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio

di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

### **Articolo 8 - Localizzazione dei mercati**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente regolamento le aree mercatali del Comune, sono definite dall'articolo 30 nel regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 108 del 10 agosto 2000 e sue successive modifiche e integrazioni, da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54/2015.

### **Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali**

1. La tariffa standard di riferimento, per le occupazioni che si protraggono continuativamente per l'intero anno solare, è quella indicata all'articolo 1, comma 841 della legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna zona mercatale precitata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dall'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

### **Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna zona mercatale precitata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Le tariffe giornaliere si applicano in ragione della superficie concessa o - in assenza di titolo - abusivamente occupata e in relazione all'orario effettivo di occupazione suddiviso in fasce:

- a) a giorno, cioè per l'intero arco delle 24 ore;
- b) a fasce orarie, così come segue:
  - 1) dalle 6,00 alle 14,00
  - 2) oltre le 14,00 sino alle 22,00

### **Articolo 11 - Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato, a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente concessa.
3. La tariffa di base giornaliera, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'articolo 1, comma 842 della legge 160/2019, assorbe quanto dovuto per i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
4. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
5. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
6. Non viene assoggettata al pagamento del canone la superficie di tende, ombrelloni o simili sporgenti rispetto alle aree di posteggio assegnate, già assoggettate al canone mercatale previsto.

### **Articolo 12 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al precedente comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

### **Articolo 13 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi euro 300,00 (trecento/00) sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni permanenti e/o ricorrenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ciascun anno. Per importi superiori a euro 300,00 (trecento/00) è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o, per gli anni

successivi al primo, entro il 31 marzo, le restanti 3 rate scadenti il 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre, qualora la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dall'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dall'avvenuto pagamento.

5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli successivi articoli 15 e 16 del presente regolamento, considerandosi, a tali effetti, ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone di cui al presente regolamento possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

11. Il Comune o il Concessionario in caso di affidamento, provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze; pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il concessionario in caso di affidamento, per farsi rilasciare copia dello stesso.

12. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997 secondo le seguenti modalità:

Periodo di ritardo	Misura della sanzione ridotta fissa
Ritardo entro il 30° giorno dalla scadenza	sanzione fissa del 2 % dell'importo da versare
ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza	sanzione fissa del 5 % dell'importo da versare
ritardo oltre il 90° giorno e fino all'inizio delle attività di accertamento di cui al successivo punto 13	sanzione fissa del 10 % dell'importo da versare

13. Costituisce causa ostativa all'applicazione della sanzione ridotta fissa di cui al precedente punto 12 l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

#### **Articolo 14 - Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono l'Ufficio competente o il Concessionario in ipotesi di affidamento del servizio, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario in caso di affidamento, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della legge 160/2019.
5. Nell'attività di recupero non si dà luogo a emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 10,33 (euro dieci/33).

#### **Articolo 15 - Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'articolo 1, comma 821 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone la sanzione viene fissata in un importo non inferiore nel 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, oltre agli interessi legali.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da f 25,00 a f 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/1981 n. 689.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione



## **Articolo 16 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dall'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in 7 (sette) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

## **Articolo 17 - Sospensione dell'attività di vendita**

1. Si applica quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali di settore.

## **Articolo 18 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal d.P.R. 602/73 così come disposto dall'articolo 1, comma 792 della legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel precedente comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

## **Articolo 19 - Rimborsi**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione per occupazione può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

### **Articolo 20 - Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 837 della legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

### **Articolo 21 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti comunali vigenti, in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2022 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.